

880/07



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Aggiunto -
- Dott. Rafaele CORONA - Presidente di sezione -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
- Dott. Giovanni SETTIMI - Consigliere -
- Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
- Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
- Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere -
- Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AMBASCIATA REPUBBLICA COREA, in persona
dell'Ambasciatore pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell'avvocato NITOGLIA STEFANO, che la rappresenta e
difende, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

BUCCIARELLI SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CAIROLI 125, presso lo studio dell'avvocato
CARBONELLI STEFANO, che la rappresenta e difende,

2006

2598

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Oggetto

lavoro

R.G.N. 14284/05

Cron. 880

Rep.

Ud. 16/11/06

C.C.



giusta delega in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

per regolamento preventivo di giurisdizione in
relazione al giudizio pendente n. 230329/04 del
Tribunale di ROMA;

udito l'avvocato Stefano NITOGLIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 16/11/06 dal Consigliere Dott. Maura LA
TERZA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele CENICCOLA il quale, visto
l'art. 375 c.p.c., chiede che le Sezioni unite della
Cassazione, in camera di consiglio, dichiarino il
difetto di giurisdizione del giudice italiano con le
statuizioni di legge.

ORDINANZA

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale- Giudice del lavoro di Roma Bucciarelli Silvia conveniva in giudizio l'Ambasciata della Repubblica della Corea del Sud - alle cui dipendenze aveva prestato lavoro subordinato dal primo ottobre 2001 al primo novembre 2004, con le mansioni di segretaria dell'ufficio agricolo - per ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento intimatole con lettera datata 30 settembre 2004 (con ogni relativa conseguenza reintegratoria e risarcitoria) e la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 15.935,58 per tredicesime e quattordicesime mensilità, per scatti di anzianità, indennità sostitutiva del preavviso e TFR.

La convenuta Ambasciata della Repubblica di Corea, costituitasi in giudizio, impugnava la domanda attorea, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano, e successivamente, con ricorso notificato in data 28 maggio 2005, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo, appunto, che ^{venisse} ~~venisse~~ dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano; la Bucciarelli ha resistito con controricorso.

che il Procuratore Generale presso questa Corte ha richiesto - con conclusioni scritte - che sia dichiarata il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 - È da premettere che questa Corte, a Sezioni unite, ha statuito con riguardo alle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale italiano dei consolati e delle ambasciate straniere in Italia, che sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano per effetto dell'immunità consolare quando la pronuncia comporti interferenza sull'organizzazione dell'ufficio straniero - come nel caso d'impugnativa del licenziamento con domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. sez. un. 12315/1992). I giudici di legittimità hanno rimarcato che la giurisdizione del giudice italiano va affermata non soltanto allorquando si tratti di

dipendenti con mansioni meramente ausiliarie, ma anche nel caso di dipendenti con mansioni di collaborazione ^{primo} con funzioni l'ufficio straniero, ove la domanda sia indirizzata solo al conseguimento di spettanze retributive o comunque investa esclusivamente questioni patrimoniali (Cass. sez. un. n. 2319/1989). Tale conclusione risulta in linea con l'indirizzo di queste Sezioni unite volto a contemperare l'esigenza di assicurare il riconoscimento delle prerogative proprie di uno Stato estero con la tutela dei diritti dei cittadini italiani lavoratori. 1

Questa Corte ha abbandonato da tempo la tesi dell'"immunità diffusa" per accogliere, invece, il principio dell'"immunità ristretta o relativa". Come è stato al riguardo precisato, quest'ultima teoria risponde, ormai, al diritto internazionale consuetudinario sicché può affermarsi che l'esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile è limitata agli atti *iure imperii* (a quegli atti, cioè, attraverso i quali si esplica l'esercizio delle funzioni pubbliche statali) e non si estende invece agli atti *iure gestionis o iure privatorum* (ossia agli atti aventi carattere privatistico, come l'acquisto di un immobile a titolo di investimento o all'emissione di prestiti obbligazionari). 1

Ed analoghe restrizioni in termini di immunità di giurisdizione si riscontrano per quanto attiene ad attività lavorative di natura pubblicistica in relazione alle quali si osserva nella giurisprudenza il graduale ma, in tempi recenti, costante riconoscimento della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sulla base, non più della natura delle funzioni in concreto spiegate dal lavoratore, ma sulla base dell'impatto della decisione giudiziaria richiesta sui poteri sovrani dello Stato estero, con la conseguenza di assegnare rilevanza decisiva - ai fini dell'attribuzione della giurisdizione al giudice italiano - alla natura patrimoniale delle controversie di lavoro.

Alla stregua dell'indicato criterio - e nella direzione di una regola consuetudinaria di generale applicazione, recepita dall'ordinamento italiano in virtù del richiamo dell'art. 10 Cost. - l'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno, quindi, non solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro aventi per

oggetto l'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di controversie promosse dai dipendenti allorquando la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano (da ultimo, ex plurimis, Cass. Sez. un. nn. 17087/2003 e 13711/2004, n. 15628/2006).

Invero, al fine della giurisdizione del giudice nazionale è richiesto che l'esame e l'indagine sulla fondatezza della domanda dei lavoratori non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero (o di un ente pubblico attraverso il quale detto Stato opera per perseguire anche in via indiretta le sue finalità istituzionali), espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, vigendo in tali casi il principio generale *par in parem non habet iurisdictionem*.

2 - Tanto premesso e considerato, in linea generale, sulla prima questione sollevata dalla ricorrente in merito all'eccepita illegittimità dell'impugnato licenziamento (sotto i diversi ed alternativi profili prospettata), appare incontrovertibile che la ricorrente sia stata assunta dall'Ambasciata di Corea con la qualifica di segretaria dell'ufficio agricolo, espletando le mansioni di dattilografa, di addetta alla corrispondenza ed alla comunicazione con vari enti e ministeri.

Secondo la costante giurisprudenza da questa Corte, la qualifica formale di impiegato e - più specificatamente - la partecipazione ad attività pubblica dello stato estero possono essere considerati elementi necessari e sufficienti per sottrarre il rapporto alla giurisdizione del giudice italiano, dovendosi - in generale - escludere l'immunità per i rapporti concernenti prestazioni di lavoro manuale o di prestatori d'opera occasionali o avventizi non inseriti nella struttura dell'organo operante nello Stato italiano, prestazioni non incidenti neppure indirettamente sulla realizzazione dei fini istituzionali dello stato estero (Cass. Sez. un. nn. 4483/1995 e 3248/1990).

Nella specie, le prestazioni svolte dalla Bucciarelli non possono considerarsi meramente materiali e strumentali, ma si inseriscono pur sempre nell'ambito

dell'organizzazione pubblicistica dell'Ambasciata, in quanto rispondenti ad una posizione caratterizzata da un obbligo di riservatezza e da capacità professionali che implicano un rapporto fiduciario, risolvendosi in una necessaria attività di supporto e di collaborazione che è funzionale rispetto alla realizzazione delle finalità di detto ufficio (cfr. Cass. n. 4483/1995 cit. con riferimento alle mansioni di una centralinista).

Conseguentemente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande relative alla declaratoria di nullità del licenziamento ed alla condanna dell'Ambasciata alle conseguenti statuizioni economiche richieste. Trattasi, infatti, di domande che - anche se limitate a pretese di contenuto patrimoniale - richiedono pur sempre una valutazione del comportamento datoriale nell'organizzazione dell'ufficio e, quindi, vanno ad interferire sugli atti o comportamenti dell'ente attraverso il quale lo Stato estero persegue - anche se in via indiretta - le sue finalità istituzionali, espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione (Cass. sez. un. n. 11225/2005).

3 -. Per la seconda questione concernente le richieste (esclusivamente) patrimoniali proposte giudizialmente dalla controricorrente, la valutazione delle stesse non comporta un sindacato in merito all'esercizio dei poteri organizzativi - sovrani riconducibili allo Stato ricorrente e, pertanto, non si sottrae - giusta la summenzionata giurisprudenza di queste Sezioni Unite in materia - alla giurisdizione del giudice italiano.

4 -. Ricorrono giusti motivi - in relazione al parziale accoglimento delle conclusioni sia della ricorrente, che (specularmente in senso opposto) della controricorrente - per dichiarare compensate tra le parti le spese della presente fase

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara ^{il} difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla questione concernente la declaratoria di illegittimità del licenziamento


ed alle conseguenze risarcitorie - patrimoniali; dichiara la giurisdizione del giudice italiano sulle questioni concernenti le ulteriori richieste patrimoniali.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 novembre 2006.

Il presidente 

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria



oggi, 17 GEN. 2007 

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista



17 GEN. 2007